

____ SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
CESAREPOZZO
servizi d'integrazione sanitaria

Regolamento interno della sezione “Assistenza sanitaria integrativa della Società nazionale di mutuo soccorso *CesarePozzo*”

SOCIETÀ NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO

Via San Gregorio 46/48 • 20124 Milano
C.F. 80074030158 • Tel. 02.66726.1 • Fax. 02.66726313

informazioni@mutuacesarepozzo.it www.mutuacesarepozzo.org

Art. 1 - Sezione “assistenza sanitaria integrativa” ex art. 51 comma 2 lett. a) del D.P.R. 917/86 e successive modifiche

È istituita, nell’ambito della Società nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, un’apposita sezione, distinta dalle altre attività solidaristiche, finalizzata alla istituzione e gestione dell’assistenza sanitaria integrativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 51 comma 2 lett. a) del D.P.R. 917/86 e successive modifiche.

In tale sezione confluiranno esclusivamente i contributi associativi sanitari derivanti dalla stipula di convenzioni con le imprese datoriali dei lavoratori subordinati o parasubordinati in forza di contratti o regolamenti o accordi aziendali.

Tali contratti o accordi o regolamenti aziendali dovranno prevedere come cassa o ente avente esclusivamente fine assistenziale la Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo.

Tali convenzioni devono prevedere l’iscrizione dei lavoratori destinatari degli accordi aziendali alla Mutua Cesare Pozzo, previa sottoscrizione del modulo di adesione volontaria. I soci destinatari di tali convenzioni dovranno essere iscritti nel libro soci della Mutua, nell’apposita sezione soci convenzionati.

Art. 2 - Contabilità separata

Tutte le somme derivanti dalle convenzioni di cui all’articolo 1 dovranno essere gestiti con contabilità separata. Tale contabilità dovrà permettere, in qualsiasi momento, la rendicontazione delle convenzioni.

Art. 3 - Fondo garanzia sussidi sanitari - ex art. 51 comma 2 lett. a) del D.P.R. 917/86 e successive modifiche

La presente sezione è alimentata:

- a. dai contributi versati dalle imprese datoriali;
- b. dai contributi versati dai lavoratori/soci, mediante trattenuta in busta paga;
- c. dalla dotazione fornita dalla Società di Mutuo soccorso e stabilita dal Consiglio di amministrazione;
- d. dai proventi finanziari derivanti dall’impiego delle somme non spese.

A tale proposito la società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo deve intrattenere un apposito conto corrente bancario, presso un primario istituto di credito, finalizzato alla gestione finanziaria dell’assistenza sanitaria integrativa ex art. 51 sopra menzionato.

Le somme non spese, al 31 dicembre di ogni anno, saranno accantonate al “fondo garanzia sussidi sanitari ex art. 51 comma 2 lett. a) del D.P.R. 917/86 e successive modifiche unitamente ai proventi finanziari.

La dotazione messa a disposizione dalla Mutua Cesare Pozzo ritornerà nella disponibilità della stessa all’atto della completa autosufficienza della sezione “assistenza sanitaria integrativa” di cui al precedente articolo 1.

Il Consiglio di Amministrazione della Mutua Cesare Pozzo, su indicazione del tavolo tecnico, potrà addebitare, determinandone l’entità, una commissione per la gestione contabile e amministrativa dell’assistenza sanitaria integrativa in esame.

Art. 4 - Forma e durata del contratto o accordo o regolamento aziendale

Il contratto o l’accordo o il regolamento aziendale dovrà risultare da apposito atto scritto e redatto in piena conformità alle disposizioni dell’art.51 comma 2 lettera a) del D.P.R. 917/86 e successive modifiche.

La relativa durata minima non potrà essere inferiore a n 1 anno al fine di consentire l’accurato monitoraggio dell’andamento della relativa convenzione mutualistica.

Art. 5 - Modalità di pagamento dei contributi associativi sanitari

I contributi associativi sanitari derivanti dalle convenzioni mutualistiche stipulate in forza di contratto o accordo o regolamento aziendale dovranno essere versati sull’apposito conto corrente di cui all’art. 3, e dovranno essere corrisposti in via anticipata entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui è riferito il pagamento medesimo, salvo diversa pattuizione prevista nella convenzione.

Art. 6 - Erogazione dei sussidi

I sussidi erogati ai soci/dipendenti dovranno essere esclusivamente di carattere sanitario, ossia finalizzate al recupero della salute compromessa da malattia o infortunio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

I sussidi potranno essere erogati solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- la vigenza del contratto o accordo o regolamento aziendale;
- la qualifica di lavoratore nell’azienda firmataria dell’accordo;
- la qualifica di socio della società nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo;
- il regolare versamento dei contributi associativi sanitari dovuti.

Il nomenclatore dei sussidi è stabilito nel documento allegato al presente regolamento. L’entità dei predetti sussidi è stabilita nelle relative convenzioni, in modo da garantire un uguale trattamento tra i soci che aderiscono alla medesima prestazione.

La presente sezione potrà erogare sussidi fino ad esaurimento delle somme disponibili, con facoltà della Cesare Pozzo, nell’ambito di un più ampio rapporto mutualistico, di integrare la disponibilità finanziaria della sezione stessa con proprie risorse.

I sussidi dovranno essere richiesti dai soci/dipendenti alla Cesare Pozzo entro il trimestre intero successivo il verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal medesimo salvo diversa pattuizione nella singola convenzione; la Cesare Pozzo - dopo averne vagliato la relativa fondatezza e spettanza - provvederà periodicamente alla erogazione dei sussidi a favore dei soci/dipendenti attraverso l’apposito conto corrente bancario sopra specificato.

Art. 7 - Cessazione dell’efficacia dell’accordo o contratto o regolamento aziendale

Nell’ipotesi in cui - per qualsivoglia ragione o titolo nessuno escluso - dovesse venire meno l’efficacia dell’accordo o contratto o regolamento aziendale, le somme non spese a tale data rimarranno definitivamente assegnate alla presente sezione e ciascun socio/lavoratore decadrà automaticamente dalla qualifica di socio della Mutua Cesare Pozzo salvo che chieda - attraverso la compilazione e presentazione dell’apposito modulo - di rimanere iscritto quale socio alla Cesare Pozzo, in conformità e nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e del relativo Regolamento Applicativo.

Art. 8 - Cessazione della qualifica di lavoratore dell'azienda firmataria dell'accordo o contratto o regolamento aziendale

Analogamente a quanto previsto al precedente articolo 7, nell'ipotesi in cui per qualsivoglia ragione o titolo nessuno escluso - dovesse venire meno il rapporto di lavoro tra il socio e l'azienda firmataria dell'accordo o contratto o regolamento aziendale, si verificherà la decadenza automatica della qualifica di socio della Cesare Pozzo salvo che chieda - attraverso la compilazione e presentazione dell'apposito modulo - di rimanere iscritto alla Cesare Pozzo quale socio ordinario. In siffatto caso il socio sarà tenuto ad aderire ad almeno una delle prestazioni base previste dal regolamento Applicativo allo Statuto della Cesare Pozzo, in conformità e nel pieno rispetto di tutte le relative norme.

Art. 9 - Norme applicabili ai soci/lavoratori dell'azienda firmataria dell'accordo o contratto o regolamento aziendale

Ai lavoratori dell'azienda firmataria dell'accordo o contratto o regolamento aziendale, iscritti alla Cesare Pozzo, saranno applicabili tutte le norme previste dallo Statuto sociale e - purché compatibili e non derogate dalle disposizioni della convenzione mutualistica - da quelle del Regolamento Applicativo in particolare quelle relative ai diritti e ai doveri dei soci.

Art. 10 - Gruppo tecnico di lavoro

Al fine di monitorare l'andamento della gestione di ogni convenzione mutualistica e della presente sezione, è istituito un apposito Gruppo tecnico di lavoro composto dai responsabili dei settori e commissioni interessate alla relativa gestione tecnico amministrativa. La designazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione. Il Gruppo Tecnico di lavoro dovrà relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, e comunque dovrà relazionare indicativamente entro il mese di febbraio dell'anno successivo sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 12 - Disciplina fiscale

Le somme versate in forza delle convenzioni mutualistiche sopra descritte usufruiscono del particolare regime fiscale previsto dall'art. 51. secondo comma lettera a) del D.P.R. 917/1986 e successive modifiche.

Art. 13 - Scioglimento della sezione "assistenza sanitaria integrativa" ex art. 51 comma 2 lett. a) del D.P.R. 917/1986 e successive modifiche

Ferme le disposizioni vigenti in materia, in caso di scioglimento della presente sezione, le somme residue confluiranno nella gestione generale della Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo. È tassativamente vietata qualsiasi altra destinazione.

Art.14 - Applicazione alle Convenzioni per la gestione dei "fondi sanitari integrativi ex art. 9 comma 7 D. Lgs. 502/1992"

La presente sezione disciplina, per quanto compatibile, anche le convenzioni stipulate dalla Mutua Cesare Pozzo con le quali venga affidata solo la gestione dei fondi sanitari integrativi già costituiti in forza del decreto legislativo 30.12.1992 n.502 articolo 9 comma 7.

Art.15 - Norma di rinvio

Per tutto quanto sopra non previsto, si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento Applicativo della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo nonché le disposizioni vigenti in materia di assistenza sanitaria integrativa menzionate nel presente regolamento.